

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA****DELIBERAZIONE n. 64 del 29 novembre 2018****ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO****OGGETTO: Ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella Società in house providing "Portanova S.p.A." (art. 20, D.lgs. 175/2016- TUSP)****L'UFFICIO DI PRESIDENZA****PREMESSO**

CHE con atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433, è stata costituita la Società *in house providing* "Portanova S.p.A.", ai sensi della legge regionale n. 25 dell'8 agosto 2008;

CHE la stessa è una società "*in house*" totalmente partecipata dal Consiglio Regionale della Calabria, il quale esercita sulla stessa il controllo analogo normativamente previsto;

CHE la Società *in house providing* "Portanova S.p.A.", in ragione di apposita convenzione, con il Consiglio regionale della Calabria, svolge le seguenti attività:

1. Servizio accoglienza;
2. Servizio di supporto a funzioni tecniche;
3. Servizio di supporto alla resocontazione dei lavori degli organi del Consiglio regionale;
4. Servizio di supporto in materia informatica di gestione ed implementazione del sito web del Consiglio regionale;
5. Servizio di supporto alla gestione della biblioteca e del patrimonio storico-bibliografico;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.75 del 28 dicembre 2015 è stata approvata la proposta di Piano industriale della Società, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una ristrutturazione, finalizzata al rilancio, della stessa e, contestualmente al contenimento dei costi di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014 in tema di contenimento della spesa;

CHE tale piano industriale descrive in termini qualitativi e quantitativi le attività ed i servizi svolti indicando le strategie di impresa che si è inteso intraprendere per il loro miglioramento e che lo stesso non è stato oggetto di modifica nel corso del tempo;

CHE, in data 20 luglio 2017, l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, ha approvato il nuovo statuto della società, che all'art.5 definisce il suo ambito di attività;

CONSIDERATO

CHE con decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

CHE, ai sensi dell'art. 4, c.1, del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CHE, fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CHE, l'art. 24 del T.U.S.P ha previsto, entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, al fine di procedere con l'alienazione o razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione, di quelle:

- non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3;
- che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2;
- che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;

CHE, con deliberazione n. 31 del 29 maggio 2017, integrata con deliberazione n. 58 del 10 ottobre 2017, questo Ufficio di Presidenza ha dato atto dell'avvenuta ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente, sulla base di quanto riportato dalle relazioni tecniche allegare alle deliberazioni anzidette, e, presentando la società tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016, ha, conseguentemente, mantenuto la partecipazione del Consiglio regionale, quale socio unico della Società *in house providing* "Portanova S.p.A.";

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, in base al quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dallo stesso decreto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

PRESO ATTO

CHE gli scopi istituzionali della società rispondono ad una finalità pubblica dell'ente;

CHE il modello societario per la produzione di beni o servizi rappresenta opzione necessaria al conseguimento dei predetti fini;

CHE il numero di dipendenti della società risulta superiore a quello degli amministratori;

CHE nel triennio precedente la stessa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro ed ha prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non trattandosi di una società che gestisce un servizio di interesse generale;

CHE la società ha come oggetto sociale esclusivo (art. 5 dello Statuto) le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

CHE la Società *in house providing* "Portanova" S.p.A., partecipata interamente dal Consiglio regionale, presenta tutti requisiti previsti dal decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, come meglio evidenziato nella relazione tecnica che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTA l'allegata relazione tecnica, redatta a supporto della ricognizione delle partecipazioni, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RITENUTO che, dalle norme sopra richiamate, debba concludersi che per la Società *in house providing* "Portanova" S.p.A. sussistano le condizioni di legittimità del ricorso al modello societario da parte del Consiglio regionale della Calabria;

VISTI

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- lo Statuto della Società *in house providing* "Portanova S.p.A.", approvato dall'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2017;
- l'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria, il quale prevede che il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa e contabile;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta dell'Area Funzionale 1 "Istituzionale"

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto dell'avvenuta ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dall'ente, sulla base di quanto riportato nell'allegata relazione tecnica, come previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016;
- di approvare l'allegata relazione tecnica redatta a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di mantenere la partecipazione del Consiglio regionale quale socio unico della Società *in house providing* "Portanova" S.p.A.;
- di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale ed al Dirigente dell'Area funzionale I "Istituzionale" del Consiglio regionale della Calabria, per il seguito di competenza, nonché alla Società *in house providing* "Portanova" S.p.A., per opportuna conoscenza;
- di trasmettere, altresì, il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Area funzionale 1 "Istituzionale";
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto